

Pagamento canone Rai, per gli agriturismi la normativa rimane invariata

Il pagamento dell'abbonamento Rai attraverso la bolletta di consumo dell'energia elettrica vale solo per la detenzione di apparecchi nell'ambito familiare, mentre per gli agriturismi la normativa rimane invariata. A precisarlo è Terranostra, l'associazione agrituristica della Coldiretti, che ricorda come la detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive negli esercizi pubblici prevede la sottoscrizione e il pagamento di canoni speciali.

Il Canone speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato. Il rinnovo può essere effettuato: presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla Rai o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della Rai competente per territorio; tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla Rai (l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale).

In merito agli importi da pagare, pur non essendo chiaramente specificato, le aziende agrituristiche si ritengono inserite in categoria D, perché assibilabili alle strutture ricettive in essa indicate (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici), con un considerevole risparmio.